

ALLEGATO A) ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 19218

FINANZIARIA REGIONALE DEL MOLISE

FINMOLISE S.P.A.

ARTICOLO 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata **"Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise"**, in forma abbreviata: "FINMOLISE S.p.A."

ARTICOLO 2

Compagine sociale

2.1 Socio unico è la Regione Molise, la quale esercita sulla società, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo il modello dell' *"in house providing"*.

2.2 La partecipazione azionaria non è cedibile.

Qualora, per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione, la "FINMOLISE S.p.A." si scioglie a norma dell'articolo 2484, primo comma, n. 7, del codice civile.

ARTICOLO 3

Sede

3.1 La Società e la direzione generale hanno sede in Campobasso. Il domicilio del Socio per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede risultante dal libro dei Soci.

ARTICOLO 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

Oggetto sociale

5.1 La "FINMOLISE S.P.A." opera quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell'attività finanziaria promossa dalla Regione, gestendo ed erogando fondi propri, fondi pubblici o fondi da reperire sul mercato, nonché le provvidenze, i fondi ed i finanziamenti disposti dalle leggi regionali, statali e comunitarie.

5.2 Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o la ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, il consolidamento economico e finanziario, l'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri, nonché joint-venture anche all'estero, purché relative ad attività che, per indotto, possano risultare utili allo sviluppo regionale. Detti interventi possono essere diretti in favore di iniziative di qualsiasi settore produttivo, riconducibili ad imprese od enti che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale, nonché in favore di attività tendenti a potenziare lo sviluppo del lavoro autonomo e della libera professione esercitati nella regione.

5.3 La "FINMOLISE S.p.A." opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali ed imprenditoriali e nel rispetto della normativa speciale ad essa applicabile in qualità di intermediario finanziario.

5.4 "FINMOLISE S.p.A.", conformemente alle vigenti disposizioni normative in materia di società pubbliche strumentali, opera a favore ed a supporto della Regione Molise e non svolge in via autonoma prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, se non nell'interesse della Regione medesima.

"FINMOLISE S.p.A.", pertanto, può attuare gli interventi di cui al successivo articolo 6.1, esclusivamente su incarico e per conto della Regione Molise, in qualità di suo mero strumento operativo.

5.5 "FINMOLISE S.p.A." può, prestare consulenza finanziaria, in tutte le sue forme, e attività di supporto amministrativo esclusivamente in favore della Regione Molise.

5.6 L'attività svolta da "FINMOLISE S.p.A." è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

ARTICOLO 6

Interventi della gestione

6.1 La "FINMOLISE S.p.A." pone in essere le iniziative e le attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente

articolo 5, con particolare riferimento ad:

- a) esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ad esclusione del credito al consumo;
- b) erogazione di finanziamenti agevolati ed incentivi nonché gestione di fondi pubblici di provenienza comunitaria, nazionale e regionale;
- c) assunzione di partecipazioni, attraverso qualsiasi strumento previsto dal codice civile, in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, società cooperative, consorzi, società miste, che svolgano sul territorio regionale attività in armonia con le linee tracciate dalla programmazione regionale;
- d) supporto amministrativo e di consulenza alla Regione Molise.

6.2 La "FINMOLISE S.p.A." può svolgere, oltre a quelle indicate al precedente comma 6.1, anche altre attività, comprese operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, con l'esclusione della raccolta di risparmio, purché strumentali al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 7

Partecipazioni

7.1 Relativamente alle partecipazioni, la "FINMOLISE S.p.A." deve garantirsi l'adozione di adeguati modelli di corporate governance anche attraverso l'inserimento di esperti di sua fiducia negli organi sociali o direzioni delle società interessate.

7.2 Gli esperti dovranno essere scelti fra professionisti di comprovata esperienza, che abbiano maturato, per almeno un triennio, funzioni dirigenziali o manageriali presso pubbliche amministrazioni, enti o società pubbliche o private, nonché aziende di credito. Gli stessi non potranno essere scelti, comunque, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del personale della finanziaria regionale.

7.3 La partecipazione in ciascuna impresa non può superare la misura fissata da norme e/o provvedimenti regionali. Tale limite potrà essere superato in presenza di adeguate forme di garanzia contestualmente alla finalizzazione di impegno di riacquisto da parte degli altri soci. Per le partecipazioni già detenute il limite percentuale di partecipazione deve intendersi libero.

7.4 Il carattere temporaneo delle partecipazioni può essere assicurato attraverso l'ottenimento di impegno di acquisto della durata massima di dieci anni da parte dei soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, della partecipazione della "FINMOLISE S.p.A.".

7.5 Il disinvestimento delle partecipazioni potrà essere rafforzato anche mediante specifiche previsioni di accordi parasociali volti alla cessione congiunta dell'impresa assistita.

ARTICOLO 8

Capitale Sociale

8.1 Il capitale sociale viene fissato in euro ventisettemilionicinquecentomila (euro 27.500.000,00) e suddiviso

in numero ventisettemilacinquecento (27.500) azioni del valore nominale unitario di euro mille (euro 1.000,00).

8.2 Gli aumenti del capitale sociale sono preventivamente approvati dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 9

Azioni

9.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

9.2 I versamenti del capitale sottoscritto debbono essere effettuati nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che, salvo quanto disposto dall'art. 2344 del codice civile, porrà a carico del Socio inadempiente un interesse di mora superiore di quattro punti al tasso ufficiale di riferimento.

ARTICOLO 10

Aumento del capitale sociale

10.1 In occasione di futuri aumenti del capitale sociale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, l'emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e/o nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, con diritto di voto limitato alle deliberazioni previste dall'art. 2365 del codice civile.

ARTICOLO 11

Obbligazioni

11.1 Le obbligazioni emesse dalla "FINMOLISE S.p.A." possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise nei limiti delle disponibilità di

bilancio.

ARTICOLO 12

Assemblee

12.1 Le Assemblee dell'azionista sono ordinarie e straordinarie.

12.2 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.3 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

12.4 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione degli strumenti finanziari;
- l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;
- l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- la costituzione di patrimoni destinati.

ARTICOLO 13

Convocazione delle Assemblee

13.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel Territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite P.E.C., almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

13.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione nel caso in cui l'Assemblea in precedente convocazione non risulti legalmente costituita.

13.3 Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo numero due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

13.4 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

13.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assmeblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 14

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

14.1 Ha diritto di intervenire all'Assemblea il Socio unico Regione Molise che sarà rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni.

14.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. In difetto è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea.

14.3 L'Assemblea nomina, altresì, un segretario la cui presenza non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

14.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

14.6 Il verbale di Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare:

- la data dell'Assemblea;
- l'identità dei partecipanti;
- le modalità ed i risultati della votazione;

14.7 L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, collegati audio video, con modalità di cui si dovrà dare atto

nel verbale.

ARTICOLO 15

Delibere dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico.

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del Socio unico.

ARTICOLO 16

Consiglio di amministrazione

(detto articolo entra in vigore decorsi sessanta giorni dal 07.10.2015)

16.1 La "FINMOLISE S.P.A." è amministrata da un Consiglio composto da n. 3 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta regionale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L. n. 120 del 2011, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei membri dell'Organo di amministrazione.

16.2 L'Assemblea nomina il Presidente, designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

16.3 L'Assemblea può nominare, altresì, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore delegato, designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

16.4 Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione, nonché l'Amministratore delegato, se nominato, dovranno essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 161 del 1998.

16.5 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

16.6 Ai componenti dell'Organo amministrativo si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso, le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 2012.

16.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della "FINMOLISE S.P.A." coloro che abbiano conflitti di interessi e liti pendenti con la medesima e/o con la Regione Molise ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "FINMOLISE S.P.A." presti assistenza di qualsiasi forma nonché coloro che si trovino nelle situazioni impeditive previste dall'art.4 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 marzo

1998, n.161, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza di requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.

16.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorendone la dialettica interna, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato, ove nominato, sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio; si pone come interlocutore del Collegio Sindacale. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

ARTICOLO 17

Cariche sociali

17.1 Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nomina del Presidente, effettuata dall'Assemblea.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nomina dell'Amministratore delegato, se effettuata dall'Assemblea, e gli delega le proprie attribuzioni, determinandone i limiti. All'amministratore delegato è attribuita la sovra ordinazione della gestione aziendale; egli inoltre è preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed è a capo del personale.

17.3 Il Consiglio sceglie il Segretario nel proprio ambito o all'esterno.

17.4 La gestione della società spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e dal presente statuto.

17.5 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile e della normativa vigente.

17.6 Qualora vengano a mancare tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina degli Amministratori.

Nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, e in caso di assenza, impedimento o dimissioni, del Consigliere più anziano, nella sede sociale o altrove, purché in territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente stesso lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

18.2 La convocazione è fatta per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica spedita agli Amministratori e ai Sindaci almeno cinque giorni prima di quello della riunione ovvero, quando ragioni di urgenza lo esigano, almeno due giorni prima di

quello della riunione.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, da altro Amministratore designato dal Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio stesso.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

18.5 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 19

Poteri del Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

19.2 Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

ARTICOLO 20

Compensi agli Amministratori

20.1 I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalla Giunta regionale e deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 21

Direttore generale e Procuratori

21.1 Salvo che sia stato nominato un Amministratore delegato, l'Assemblea ordinaria nomina un Direttore Generale, designato con deliberazione della Giunta Regionale, determinandone la retribuzione. Spetta al Consiglio di amministrazione attribuire al Direttore Generale poteri appropriati per svolgere tutte le funzioni deliberative ed esecutive della Società. Il Direttore Generale, se nominato, rappresenta il vertice dell'organizzazione interna e come tale partecipa alla gestione aziendale; egli inoltre, è preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla gestione degli affari correnti ed è a capo del personale.

21.2 Il Consiglio di amministrazione può nominare, altresì, procuratori per determinati atti o categorie di atti anche tra persone estranee ai componenti del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 22

Rappresentanza legale

22.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 23

Collegio Sindacale e Revisore Legale dei conti

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da un numero di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti. Dura in carica per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

23.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L. n. 120 del 2011 il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei membri.

23.3 Il Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci dietro designazione della Giunta regionale, previa indicazione da parte del Consiglio regionale in conformità delle disposizioni dell'art. 2397 c.c., e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed aventi gli altri requisiti previsti dalla legge.

23.4 I compensi dei membri del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla Giunta regionale e deliberati dall'Assemblea.

23.5 Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) vigila sulla corretta amministrazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge;

g) esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

23.6 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

23.7 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

23.8 Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.

23.9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente

del Collegio Sindacale ed il verbalizzante.

23.10 Non possono far parte del Collegio Sindacale della "FINMOLISE S.P.A." coloro che abbiano conflitti di interessi e liti pendenti con la medesima e/o con la Regione Molise ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "FINMOLISE S.P.A." presti assistenza di qualsiasi forma nonché coloro che si trovino nelle situazioni impeditive previste dall'art.4 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 161 del 1998.

23.11 E' demandata al Revisore legale dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

23.12 Al Revisore legale dei conti spetterà anche la verifica che il bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme di legge.

ARTICOLO 24

Esercizio sociale

24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Rapporti con la Regione Molise

25.1 La "FINMOLISE S.P.A." è tenuta a presentare alla Giunta regionale per l'approvazione e la relativa trasmissione al Consiglio

regionale:

- a) entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con i vigenti programmi di sviluppo economico della Regione
- b) rendiconti periodici, almeno semestrali, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione e di quelli eseguiti in attuazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione;
- c) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il progetto di bilancio preventivo, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale. Il parere negativo sul bilancio preventivo comporta il rinvio del bilancio medesimo alla "FINMOLISE S.P.A." ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati dalla Regione nel parere stesso.

25.2 La Giunta regionale, inoltre, esercita i seguenti poteri di controllo:

- a) designa gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- b) assegna gli obiettivi al Consiglio di amministrazione ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l'attuazione;
- c) approva i piani di investimento
- d) approva le modifiche che la "FINMOLISE S.P.A." intende apportare al proprio statuto;

e) controlla ed approva gli atti di gestione e di amministrazione straordinaria che le devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione.

I poteri di controllo della Regione si estendono anche al controllo della regolarità, economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione e della gestione. La Regione è autorizzata, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della "FINMOLISE S.P.A."

25.3 La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di "FINMOLISE S.P.A." e delle sue eventuali partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

ARTICOLO 26

Destinazione degli utili

26.1 L'utile netto, assegnato il 5% alla riserva legale sino a che essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione all'azionista o per la destinazione in tutto o in parte a riserva facoltativa.

ARTICOLO 27

Liquidazione della società

27.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina

dei liquidatori fissandone i poteri.

ARTICOLO 28

Disposizioni finali

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Lolita GALLO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.